



CITTÀ DI FOLIGNO
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

VISTI:

- l'art. 30 della Legge regionale n. 23 del 28/11/2003 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 06/09/2023;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 986 del 27/09/2023;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 578 del 23/10/2023;
- la Determinazione del Dirigente Area Diritti di Cittadinanza n. 1867 del 26/10/2023.

è indetto bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica

1) ALLOGGI DA ASSEGNARE

- alloggi di nuova costruzione e/o di recupero ubicati nel territorio comunale;
- alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria di cui al presente Bando;
- quota riserva delle disponibilità sopra citate per le categorie di cui al successivo art. 4 del presente Bando;

2) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale.

I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si considerano legalmente separati i coniugi per i quali la separazione sia comprovata da provvedimento di omologa o con annotazione sui registri di stato civile, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti, aventi data anteriore a quella della pubblicazione del bando.

Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

3) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022, alla data di pubblicazione indicata in calce al presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto come stabilito all'art. 29, comma 2, della L.R. 23/03 e s.m.i.

3.1 In particolare il beneficiario richiedente deve possedere:

1. uno dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 della L.R. 23/03, ovvero:

a) cittadinanza italiana;

b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30* (Attuazione della *direttiva 2004/38/CE* relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* (Attuazione della *direttiva 2004/83/CE* recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'*articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I requisiti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 23/03, ad esclusione della lettera a), ovvero:

b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

Ai fini dell'accertamento del presente requisito i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A*) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Gli ulteriori requisiti di cui all'art. 20 bis della L.R. 23/03, ovvero:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*).

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 4 del Regolamento regionale n. 5/2022;

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.

4. I requisiti di cui all'art. 29, comma 1, della L.R. 23/03, ovvero:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale n. 5/2022;

b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri Comuni del territorio regionale;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3.2 Ciascun componente il nucleo familiare compreso il richiedente deve possedere i requisiti di cui all'art. 29, comma 3 della L.R. 23/03, ovvero:

1. I requisiti di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 23/03, lettere:

b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi nel territorio regionale;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;

d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 23/03, lettera:

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. I requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 bis della L.R. 23/03, lettere:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*).

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

4) RISERVA DI ALLOGGI A FAVORE DEI GIOVANI NUCLEI FAMILIARI E FAMIGLIE MONOPARENTALI

E' stabilita, ai sensi dell'art. 29-ter della L.R. 23/03 e s.m.i., una riserva (6% degli alloggi da assegnare) a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.

E' stabilita, altresì, una riserva (6% degli alloggi da assegnare) a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata compilando l'apposito modello, in distribuzione presso l'Ufficio Politiche abitative o presso lo Sportello del Cittadino del Comune o reperibile online all'indirizzo www.comune.foligno.pg.it: home page / tutti gli argomenti / casa / edilizia residenziale sociale.

Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio.

La domanda debitamente compilata in marca bollo da € 16,00 e sottoscritta dal richiedente dovrà essere presentata al Comune di Foligno, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:

- a) tramite la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze on-line presente al seguente percorso dal sito del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it: home page / istanze del cittadino da portale / bandi/... *(per tale modalità non è necessario allegare il documento di identità nonché la copia dell'informativa sulla privacy)*;
- b) tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo: comune.foligno@postacert.umbria.it *(avvertenza la PEC riceve solo se l'invio avviene da un altro indirizzo PEC e non anche se avviene da un indirizzo mail)*;
- c) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Foligno Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG);
- d) a mano presso l'Area Diritti di Cittadinanza – Servizio politiche abitative del Comune di Foligno, in via Oberdan 119;
- e) a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Foligno, in P.zza della Repubblica 10.

Sono ammissibili solo le domande presentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 27 ottobre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 27 dicembre 2023 pena irricevibilità delle domande e la relativa esclusione dalle graduatorie.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- a) la data di invio tramite la piattaforma informatica con acquisizione del protocollo;
- b) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;
- c) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo posta;
- d) la data di ricezione da parte dell'Ufficio del Servizio Politiche abitative del Comune di Foligno nel caso di presentazione a mano;
- e) la data di ricezione da parte dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Foligno nel caso di presentazione a mano.

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022 e di quelle aggiuntive previste da questo Comune con proprio Regolamento approvato con D.C.C. n. 33 del 27/06/2023 autenticate dai partecipanti.

Il Regolamento comunale disciplina, altresì, l'iter procedurale per pervenire alla formazione della graduatoria, ivi compresi i tempi e le modalità di pubblicazione.

In ogni caso:

- la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e l'elenco delle domande escluse sono pubblicate all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi e sul sito del Comune; entro il termine di pubblicazione possono essere presentate eventuali richieste di riesame. Tali istanze verranno esaminate dal Servizio Politiche Abitative. Non viene tenuto conto in ogni caso delle richieste di revisione del punteggio pervenute oltre il termine sopra indicato;
- la graduatoria definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., sarà approvata con provvedimento dirigenziale entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del presente bando e rimarrà in vigore per due anni dalla data della sua approvazione.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

8) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della L.R. 23/03 e s.m.i. e dal Regolamento regionale n. 7/2019.

9) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al fine di favorire il corretto inserimento della domanda, deve essere obbligatoriamente prodotta la seguente documentazione:

1. copia di un documento d'identità del richiedente;
2. attestazione ISEE in corso di validità;
3. copia dell'informativa sulla privacy predisposta dal Comune che emana il bando di concorso;

Qualora ricorrano le seguenti condizioni è necessario allegare ulteriore documentazione:

4. se non si è cittadini dell'Unione Europea, allegare copia del documento di soggiorno;
5. se in caso di permesso di soggiorno non CE di lungo periodo e comunque almeno biennale, allegare anche la certificazione di lavoro in Italia;

6. se non si ha la residenza nel Comune di Foligno e si presenta la domanda nel Comune poiché sede di lavoro, allegare idonea documentazione a dimostrazione dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Foligno e da almeno 5 anni consecutivi nel territorio regionale;
7. se in caso di invalidità / con o senza indennità di accompagnamento (richiedente e componenti il nucleo familiare), allegare il/i certificato/i della Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità;
8. se residenza fiscale all'estero, i cittadini di Paesi non UE, eccettuati i rifugiati e le persone in protezione sussidiaria, devono allegare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale;
9. se il nucleo familiare ha avuto precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici legati all'acquisto della casa, e l'alloggio sia INUTILIZZABILE O DISTRUTTO NON PER COLPA DELL'ASSEGNATARIO, allegare idonea documentazione comprovante;
10. se titolari del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi o quote parte di essi, ovunque situati in Italia o all'estero, DICHIARATA INAGIBILI, allegare idonea documentazione comprovante;
11. se titolari del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi o quote parte di essi, ovunque situati in Italia o all'estero, OGGETTO DI PIGNORAMENTO ESECUTIVO ISCRITTO A RUOLO, allegare idonea documentazione comprovante;
12. se titolari del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi o quote parte di essi, ovunque situati in Italia o all'estero, ASSEGNATI AL CONIUGE IN SEDE DI SEPARAZIONE O SCIoglIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE, allegare idonea documentazione comprovante;
13. se titolari del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi o quote parte di essi, ovunque situati in Italia o all'estero, TUTTI INADEGUATI AL NUCLEO FAMILIARE secondo i criteri definiti dall'art. 4, commi 2, 3 e 4, del Regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 5, NON APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 o A/9 con UNA RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA INFERIORE A QUELLA DI UN ALLOGGIO di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, sito nel Comune di Foligno, allegare idonea documentazione comprovante;
14. se l'alloggio attualmente occupato deve essere rilasciato a causa di ordinanza di sgombero o altro provvedimento per motivi di pubblica utilità o risanamento edilizio emesso entro i due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, allegare idonea documentazione comprovante;
15. se l'alloggio attualmente occupato deve essere rilasciato a causa di un provvedimento esecutivo di sfratto non per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 codice di procedura civile, da eseguirsi entro sei mesi / dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso, allegare idonea documentazione comprovante;
16. se l'alloggio di servizio attualmente occupato deve essere rilasciato a causa di trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro entro sei mesi / dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso, allegare idonea documentazione comprovante;
17. se nucleo familiare con presenza di donna in stato di gravidanza, allegare idonea documentazione comprovante;
18. se nucleo familiare composto esclusivamente da disabili di età uguale o superiore ai 40 anni e inferiore ai 65 anni con invalidità certificata ai sensi

della normativa vigente compresa tra il 65% e il 74%, allegare idonea documentazione comprovante;

19. se nucleo familiare che da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia perduto l'unica fonte di reddito per una delle seguenti motivazioni: licenziamento per causa non imputabile al lavoratore / mancato rinnovo di contratti a termine purché di durata non inferiore a 6 mesi / cessazione di attività professionale o d'impresa risultante dalla C.C.I.A. / decesso dell'unico percettore di reddito, allegare idonea documentazione comprovante;
20. se nucleo familiare composto da donna sola con o senza figli a carico inserite in un progetto personalizzato di uscita dalla violenza entro i programmi attuati dai Servizi a ciò dedicati, in particolare Centro Anti Violenza C.A.V. e Casa Rifugio, allegare idonea documentazione comprovante.

10) AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, nella fase istruttoria finalizzata alla redazione della graduatoria provvisoria.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. Le dichiarazioni false saranno altresì perseguite ai sensi di legge (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

11) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e s.m.i., al Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022 e al Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 33 del 27/06/2023.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, e dell'art. 13 comma 4 del Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi vigente, qualora le domande pervenute siano superiori a n. 50, non si procederà a comunicare personalmente l'avvio del procedimento.

SONO PUBBLICATE LE GRADUATORIE, SIA PROVVISORIA CHE DEFINITIVA, ALL'ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE DI FOLIGNO E SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di legge.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Ansuini, Dirigente dell'Area Diritti di Cittadinanza e Responsabile del Servizio politiche abitative.

Per informazioni e chiarimenti telefonare al numero 320/4317248.

Foligno, 26 ottobre 2023

LA DIRIGENTE DI AREA

Dott.ssa Sandra Ansuini